



# COMUNE di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)  
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586  
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355  
www.comune.grottaferrata.rm.it

prot. 25444  
del 14/07/2020

## ORDINANZA SINDACALE N. 102 del 14/07/2020

---

OGGETTO: **Ordinanza Sindacale nuove misure per la prevenzione emergenza epidemiologica CoVID-19, apertura parchi pubblici.**

---

### IL SINDACO

**Richiama** l'Ordinanza Sindacale n. 5 del 10.03.2020, con la quale è stata disposta, fra l'altro, la chiusura dei parchi pubblici a far data dal 10.03.2020 fino a nuove disposizioni.

**Visti** i vari D.P.C.M. susseguitesi relativi alle Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**Visto**, da ultimo, il D.P.C.M. del **11 giugno 2020**, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 1 comma 1 lettera b):

*“l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8”.*

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00047 del 13 giugno 2020 avente per oggetto «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica» e le relative “Linee guida per la riapertura”.

**Visto** l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000.

**Ravvisata** la necessità di assumere misure per il contenimento della diffusione del COVID-19, sull'intero territorio comunale.

**REVOCA**

L'Ordinanza Sindacale n. 5 del 10.03.2020 limitatamente alla chiusura al pubblico dei parchi comunali, di cui al punto 1 della stessa ordinanza.

## ORDINA

**a far data dal 17 luglio 2020**

1. **la riapertura** e l'utilizzo al pubblico di tutti i giardini e parchi pubblici, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
  - art. 1 comma 1 lettera b) del D.P.C.M. del 11 giugno 2020, ovvero: *“l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8”*;
  - ove possibile, **l'accesso e l'uscita** dai parchi pubblici dovrà avvenire in modo differenziato;
  - **orario di apertura** dal lunedì alla domenica dalle ore 07:30 alle ore 21:30;
  - che le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono aperte al pubblico nel rispetto delle Linee guida per la riapertura (allegate all'ordinanza della Regione Lazio n. Z00047 del 13/06/2020).
2. l'esecuzione quotidiana, ovvero la mattina, **dell'intervento di sanificazione** dei giochi, panchine e corrimano presenti all'interno dei parchi pubblici, nel rispetto delle linee guida nazionali in materia di sanificazione.
3. l'apposizione sugli accessi ai parchi pubblici di **idonea cartellonistica** riportante le disposizioni come di seguito riportate:
  - accesso consentito al massimo a 20 persone
  - obbligo di mascherine
  - obbligo di distanziamento di almeno 1 metro
  - divieto di fumo
  - divieto di ingresso per gli animali.

Le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio, di cui al presente provvedimento, comporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, l'applicazione della sanzione pecuniaria (pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00), nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 gg. a 30 gg.)

## DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza:

1. Al **PREFETTO DI ROMA – Ufficio Territoriale del Governo di Roma**, Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma (Rm) P.E.C.: [protocollo.prefrm@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefrm@pec.interno.it).
2. Alla locale **Stazione dei Carabinieri**

3. Al **Commissariato P.S. di Frascati**
4. Al **Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente**, per quanto di competenza, al fine di predisporre gli atti necessari al servizio di sanificazione giornaliera di parchi, giardini e loro accessori;
5. All'**Ufficio Tecnico comunale** per verificare la corretta idoneità e funzionalità dei giochi per bambini presenti all'interno dei parchi e giardini di proprietà comunale;
6. Al **Comando di Polizia Locale**, per le successive attività di verifica, controllo e sanzioni nel caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi dalla pubblicazione.

**Il Sindaco**  
f.to Luciano Andreotti